

Allegato "A" al n. 76/49 di repertorio

FARMACIA DI COPRENO SRL

STATUTO

Art. 1 Costituzione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione Farmacia di Copreno S.r.l.

Art. 2 Sede

La società ha sede in Lentate sul Seveso, presso il palazzo comunale di via Matteotti n. 8.

L'Assemblea dei Soci potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, depositi.

Il domicilio dei Soci per quel che concerne i loro rapporti con la società corrisponde a tutti gli effetti di legge a quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- l'esercizio di farmacie e armadi farmaceutici;
- l'esercizio di erboristerie;
- l'esercizio di attività di vendita di prodotti sanitari, salutistici ed omeopatici;
- la distribuzione, al pubblico assistito al servizio sanitario nazionale, dei preparati galenici e delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico approvato dal Ministero della Sanità;
- la vendita diretta al pubblico, in assenza del Servizio sanitario nazionale, degli stessi prodotti di cui al punto precedente, dei presidi medico-chirurgici e degli altri generi non medicinali il cui commercio sia stato autorizzato dal Sindaco;
- la promozione dell'informazione sanitaria e dell'attività diretta all'educazione sanitaria della popolazione.

Essa potrà inoltre svolgere, nell'ambito del proprio oggetto sociale, tutte le attività ad esso riconducibili.

Essa potrà altresì compiere, quale attività non prevalente, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche al di fuori del territorio comunale.

Essa potrà infine, purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale.

Art. 4 Durata

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 63.074,00 (sessantatremilasettantaquattro/00) suddiviso in quote come per legge.

Art. 6 Variazione del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea dei soci e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

Art. 7 Soci

Possono essere soci, oltre al Comune di Lentate sul Seveso, la cui quota di partecipazione non può in alcun caso essere inferiore al 51% del capitale sociale:

- i Farmacisti dipendenti della Società;
- persone fisiche iscritte all'Ordine dei farmacisti;
- la società cooperativa di mutuo soccorso nella misura massima del 9%. Qualora tale associazione intenda trasferire per qualunque causa o motivo tutte o parte delle proprie quote, potrà effettuare tale trasferimento solo a favore del socio di maggioranza che si impegna ad acquistare le quote stesse, al valore corrente per ogni singola quota posseduta, determinato, all'atto della transazione, con riferimento al patrimonio netto della Società quale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 8 Trasferimenti e prelazione

Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 7, le quote sono trasferibili per atto tra vivi o mortis causa.

1. Trasferimento per atto tra vivi.

Ciascun Socio rilascia agli altri Soci, in proporzione alle quote da questi possedute, la prelazione sull'intera quota di partecipazione posseduta, inclusi i diritti di opzione da esercitarsi da parte degli altri Soci in proporzione alle quote possedute.

La prelazione possiede validità per tutta la durata della Società, compresi i rinnovi, nonché durante il periodo della liquidazione.

La prelazione è concessa non solo in caso di vendita ma anche in caso di permuta, di cessione senza corrispettivo, nonché nel caso di qualunque altro atto di disposizione delle quote, anche per effetto di transazione o di cessione dei beni, incluse le procedure di espropriazione forzata, concorsuali e coattive; è altresì concessa in caso di sottoposizione delle quote a usufrutto, pegno o altro vincolo limitativo della piena disponibilità delle stesse.

Nel caso in cui un Socio intenda trasferire, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, tutte o parte delle quote possedute, anche attraverso operazioni di fusione o trasferimento di azienda, deve dare avviso scritto, mediante raccomandata R.R., all'Amministratore unico specificando il prezzo di cessione e le modalità di vendita.

L'Amministratore unico dovrà, entro 10 giorni dal ricevimento, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a tutti gli altri Soci, che, una volta ricevuto tale avviso, avranno 30 giorni per esercitare il diritto di prelazione all'acquisto, dandone nello stesso termine notizia

all'Amministratore unico mediante lettera raccomandata R.R.

Il silenzio equivarrà a rinuncia della prelazione.

L'Amministratore unico, entro 10 giorni dal ricevimento delle offerte provvederà, a mezzo di lettera raccomandata R.R., a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci delle proposte di acquisto pervenute.

Qualora solo alcuni dei Soci optino per il diritto di prelazione, il Socio offerente, immediatamente, e comunque non oltre 10 giorni, dovrà, a mezzo di raccomandata R.R., dare informazione ai Soci optanti della disponibilità delle quote rifiutate; questi ultimi, nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso e mediante raccomandata R.R., dovranno comunicare se intendono aderire all'acquisto delle azioni non prelazionate.

Nel caso in cui i Soci rinuncino in tutto o in parte all'acquisto delle azioni offerte in prelazione il Socio offerente sarà libero di trasferire a terzi, purché le condizioni siano quelle comunicate agli altri Soci, nel rispetto del disposto di cui all'art. 7.

L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della società è comunque subordinata all'accertamento da parte dell'Amministratore unico che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità della maggioranza della quota per il Comune di Lentate sul Seveso.

Nel caso di espropriazione forzata e di procedure concorsuali o coattive la prelazione potrà essere esercitata salvo diverse prescrizioni di legge al prezzo che sarà determinato secondo la procedura di cui sopra.

Qualora venga a cessare il rapporto di dipendenza tra il farmacista socio e la Società stessa, anche per effetto del raggiungimento dei limiti di età prescritti dalla legge, il socio di maggioranza si impegna sin d'ora ad acquistare le quote dell'ex dipendente dietro corresponsione, allo stesso, di una somma di denaro pari al valore corrente per le quote possedute, determinato con riferimento al patrimonio netto della Società quale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

2. Trasferimento mortis causa.

In caso di trasferimento di quote mortis causa, il Socio di maggioranza si impegna sin d'ora ad acquistare le quote del de cuius dietro corresponsione agli eredi dello stesso di una somma di danaro pari al valore corrente per ogni singola quota posseduta determinato con riferimento al patrimonio netto della Società quale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 9 Organi della Società

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore unico.

Art. 10 Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci. Le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio purché non amministratore, Sindaco o dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

Art 11 Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, o in altri luoghi indicati nell'avviso, purchè in Italia o nei Paesi della U.E.

Le convocazioni saranno fatte con la trasmissione del relativo avviso contenente l'ordine del giorno, a mezzo di lettera raccomandata R.R., telefax o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione; copia del medesimo avviso di convocazione deve essere inviata entro il medesimo termine al Comune di Lentate sul Seveso, nella persona del Sindaco.

Nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, qualora nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti..

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni della chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando ricorrono le condizioni previste dalla legge

L'Assemblea è altresì convocata ogni volta che l'Amministratore unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 12 Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di Lentate sul Seveso o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea, salvo che il verbale sia redatto da Notaio, è assistito da un Segretario, anche non Socio, nominato dall'Assemblea.

E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, l'identità e la legittimazione dei presenti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta relativo verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Le votazioni dell'Assemblea si svolgeranno con le modalità indicate dal Presidente dell'assemblea.

Art. 13 Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore unico o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione ai sensi del precedente art. 11.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, dei programmi, delle relazioni previsionali e programmatiche, nonché dei piani finanziari e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, la revoca dell'Organo Amministrativo e la determinazione del relativo compenso;
- c) la nomina dei Componenti del Collegio sindacale;
- d) le modificazioni delle norme statutarie;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla Società partecipata;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società, la nomina e la revoca dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 Comma 1 Codice Civile;
- g) l'espressione di pareri in ordine:
 - all'assunzione di nuove attività o di servizi previsti dall'oggetto sociale;
 - alla partecipazione a società di capitali;
 - alle spese che impegnano la Società per gli esercizi successivi;
 - agli acquisti, alle alienazioni immobiliari ed alle relative permutate.

Art. 14 Assemblea: diritto di voto, quorum costitutivi e deliberativi

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro Imprese.

Il voto compete al socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Salvo quanto previsto al paragrafo successivo, l'Assemblea in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti; l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

Qualora però le decisioni da assumere abbiano ad oggetto la modificazione dello statuto, operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori, l'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; tali deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale presente in Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione.

Rimangono peraltro fermi i quorum deliberativi previsti da norme inderogabili di legge, per quanto concerne gli argomenti ivi previsti.

Art. 15 Amministratore unico

La Società è amministrata da un Amministratore unico, nominato dall'Assemblea.

L'Amministratore deve essere scelto anche tra non soci, purché fra persone dotate di speciale competenza tecnico-amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private.

L'Amministratore rimane in carica per un periodo non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile.

Art. 16 Poteri dell'Amministratore unico

L'Amministratore unico è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad esso deferito ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

In particolare potrà decidere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13:

- acquisti, alienazione e permuta immobiliari;
- partecipazione ad altre imprese e società costituite o costituenti, anche sotto forma di conferimento;
- operazioni presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti;
- stipulazione di mutui anche ipotecari;
- costituzione, surroga, postergazione, cancellazione, rinunce di ipoteche anche legali e privilegi;
- trascrizioni ed annotamenti di ogni specie;
- azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione;
- compromessi e transazioni.

Art. 17 Direttori e procuratori

L'Amministratore unico può nominare uno o più direttori in relazione alla dimensione organizzativa e strutturale della Società.

Può altresì nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri e l'emolumento.

A tali soggetti spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Art. 18 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, qualora tale organo sia obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci nei modi ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Di tali componenti:

- uno effettivo ed uno supplente saranno designati dal Comune, qualunque sia la quota di partecipazione detenuta dallo stesso;
- uno effettivo ed uno supplente saranno designati dal socio che detiene il 40% del capitale sociale;
- uno effettivo sarà designato dalla stessa Assemblea dei soci.

La Presidenza del Collegio sindacale spetta comunque ad un sindaco effettivo eletto dal Comune di Lentate sul Seveso.

La nomina, la durata in carica, la costituzione, le funzioni ed i doveri dei Sindaci sono regolati dalla legge.

L'Assemblea dei soci determina il loro compenso annuo, nei limiti delle tariffe professionali di categoria, e provvede alla designazione del Presidente.

Art. 19 Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministratore unico provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale con il conto economico e la nota integrativa a norma di legge.

Art. 20 Ripartizione degli utili

Gli utili netti d'esercizio, prelevato il 5% per la riserva legale sino a che questa non raggiunga il 20% del capitale, verranno assegnati ai Soci in proporzione alle quote possedute, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Amministratore unico e nei termini indicati dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società.

Art. 21 Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Art. 22 Disposizioni generali

Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente atto o comunque inerente i rapporti sociali dovesse insorgere tra i Soci, o loro eredi, con gli organi sociali o con la Società, escluse quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Monza, su richiesta della parte più diligente. Gli arbitri così nominati individuano al loro interno il Presidente.

In ogni caso il Collegio arbitrale dovrà decidere secondo diritto in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili di legge relative all'arbitrato rituale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dall'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

F.to Rosella Rivolta

F.to Alberto Colombo